

Pensioni, quando si può cumulare l'assegno di invalidità con i redditi da lavoro

L'entità della riduzione dell'assegno ordinario di invalidità è legata a doppio filo con il reddito derivante dallo svolgimento di attività lavorative subordinate, autonome o d'impresa.

Aggiornate dall'Inps le soglie di reddito da lavoro che consentono l'erogazione piena dell'assegno ordinario di invalidità nel 2016. Com'è noto la soglia di invalidità per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità è costituita da una riduzione di oltre due terzi della capacità lavorativa. Pertanto gli interessati possono **continuare a svolgere un'attività di lavoro** produttiva di reddito e percepire, contemporaneamente, la prestazione previdenziale. In tale ipotesi la pensione non resta immutata ma subisce una riduzione a seconda dell'ammontare complessivo dei redditi da lavoro: più i redditi sono elevati maggiore sarà la riduzione a cui si andrà incontro.

Il primo limite che impedisce l'erogazione dell'assegno pieno è quello reddituale derivante da attività lavorativa, dipendente o autonoma, previsto dall'articolo 1 comma 42 della legge 335/1995. Questa norma stabilisce che qualora il reddito annuo conseguito **sia superiore a 4 volte il trattamento minimo inps vigente nel Fpld** (circa 2mila euro al mese) il trattamento dell'assegno viene ridotto del 25% della prestazione base, riduzione che passa al 50% se il reddito supera le cinque volte il minimo inps. Mentre nessuna riduzione interessa gli assegni inferiori a 4 volte il minimo INPS

Oltre questa prima limitazione c'è però una **seconda decurtazione** che scatta qualora il rateo di assegno, rimanga, dopo le suddette riduzioni, resti superiore al trattamento minimo inps per l'anno in corso (circa 502 euro al mese). In tal caso la quota dell'assegno **eccedente il trattamento minimo** viene decurtata **del 50%** entro comunque l'importo dei redditi da lavoro percepiti (articolo 10, Dlgs 503/1992).

In caso di lavoratore autonomo la riduzione è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo fermo restando che, in tale circostanza, la riduzione non può essere superiore al 30 per cento del reddito prodotto (articolo 72 della legge 388/2000). Solo qualora l'assegno di invalidità sia determinato su un'anzianità **superiore a 40 anni** di contributi, ipotesi abbastanza improbabile, questa seconda riduzione non scatta (cfr: Circolare Inps 197/2003).

Sono esclusi dal divieto di cumulo i titolari di assegno che risultano assunti con contratti di lavoro a termine la cui durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell'anno solare ovvero di coloro dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo relativo al corrispondente anno.



Riduzioni dell'Assegno Ordinario di Invalidità per reddito da Lavoro

Reddito	2015	2016	Riduzione dell'assegno
Fino a 4 volte il trattamento minimo Inps	Fino a € 26.098,28	Fino a € 26.098,28	nessuna *
Superiore a 4 volte e sino a 5 volte il trattamento minimo	oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85	oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85	25%*
Superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps	oltre € 32.622,85	oltre € 32.622,85	50%*

* Se l'assegno così ridotto risulta comunque superiore all'importo del trattamento minimo (501,89 € nel 2016), la quota eccedente tale importo viene ridotta ulteriormente del 50% se lavoratore dipendente o del 30% se lavoratore autonomo purchè l'assegno sia determinato con meno di 40 anni di contributi.

PensioniOggi.it

Facciamo un esempio.

Se un pensionato Inps ha un assegno di invalidità di **1.902 euro** al mese e guadagna 600 euro al mese con redditi da lavoro dipendente l'eccedenza della quota superiore al minimo inps, cioè 1.400 euro (1902-502 euro) viene pagata solo per il 50%, ovvero per 700 euro. In totale la prestazione scenderà a **1.202 euro**. La trattenuta comunque non può superare il reddito da lavoro percepito. Così la riduzione effettiva sarà pari a 600 euro al mese e la relativa pensione scenderà a 1302 euro al mese.

Al compimento dell'età di vecchiaia, cioè quando l'assegno viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia, queste riduzioni non scattano più in quanto la prestazione di vecchiaia è compatibile pienamente con lo svolgimento di attività lavorativa.

TRATTO DA Leggi Tutto: <http://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-quando-si-puo-cumulare-l-assegno-di-invalidita-con-redditi-da-lavoro-89678979#ixzz3xoGMm3CG>

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTATE IL PATRONATO DELLA UIL**

	Sede di Cuneo	Via Fossano n°.38	Tel. 0171 65467
	Sede di Alba	Via Fratelli Bandiera n°.13	Tel. 0173 366976
	Sede di Bra	Piazza Carlo Alberto n°.34	Tel. 0172 432678
	Sede di Mondovì	Via Beccaria n°.06	Tel. 0174 45170
	Sede di Saluzzo	Vicolo G. Casalis n°.02	Tel. 0175 43331
	Sede di Savigliano	Via Trossarelli n°.08	Tel.0172 31481



Rassegna stampa

